

## proposta di legge n. 238

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 15 maggio 2008*

-----

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 15  
“DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE  
PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI”

-----

Signori Consiglieri,

con la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" la Regione, in attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ha stabilito le modalità per la definizione e la riscossione del tributo relativo al conferimento in discarica dei rifiuti.

Con la l.r. 3 agosto 1998, n. 29 e, successivamente, con due leggi finanziarie (del 2007 e 2008) sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla citata l.r. 15/1997.

L'evoluzione delle norme nazionali in materia di rifiuti rende necessaria una revisione complessiva delle disposizioni regionali di settore che tenga conto del riassetto apportato con l'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 e sue modificazioni (d.lgs. 4/2008), nonché della completa attuazione delle disposizioni in materia di discariche previste dal d.lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

In particolare, in una prima fase, si rende indispensabile adeguare le disposizioni concernenti il tributo in discarica tramite una serie di integrazioni delle norme regionali relativamente ai nuovi criteri di accettabilità per lo smaltimento e in rapporto alla nuova classificazione delle discariche prevista dal citato d.lgs. 36/2003 che ne individua tre tipologie: discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi. Questa nuova classificazione non tiene più conto della provenienza del rifiuto (rifiuto urbano e/o speciale), ma diversamente delle sue caratteristiche chimico-fisiche.

Pertanto la presente proposta riformula integralmente l'articolo 2 della legge 15/1997, rideeterminando l'ammontare del tributo in funzione della pericolosità dello stesso e della relativa ammissibilità in discarica, ricalcolandolo, anche in relazione dei nuovi importi fissati dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 549/1995, come modificato dall'articolo 26, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

Nella rideterminazione del tributo si è operato un aumentato rispetto agli importi fissati in precedenza in quanto si è preso atto, dall'esperienza condotta in questi anni, che la leva tributaria costituisce lo strumento fondamentale per incidere efficacemente sul ciclo dei rifiuti. Infatti il tributo per lo smaltimento può essere un deterrente, visto il forte aumento della produzione di rifiuti a cui si è assistito in questi anni, favorisce l'aumento della raccolta differenziata in quanto la stessa diventa concorrenziale rispetto allo smaltimento e soprattutto può contrastare l'afflusso di rifiuti provenienti da altre regioni per i

quali la maggior attrattiva è stato il basso costo di ingresso alle nostre discariche.

Basterà a questo proposito ricordare le operazioni condotte al riguardo dal Nucleo operativo ecologico del Carabinieri e i risultati delle stesse.

Il nuovo dispositivo della legge regionale prevede, inoltre, un meccanismo di riduzione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati in rapporto ai risultati di raccolta differenziata raggiunti nei vari territori.

Quindi una serie di modifiche che, oltre ad adeguare la norma alle disposizioni nazionali, introduce meccanismi, tra loro integrati, al fine di raggiungere un ottimale sistema regionale di gestione dei rifiuti secondo gli obiettivi e i principi fissati dallo Stato e dalla CE.

Infine, una valutazione puramente economica, dovrebbe far considerare che, probabilmente, non si assisterà ad un aumento dei costi di gestione per gli utenti in quanto, l'aumento del tributo, sarà compensato dalla diminuzione dei rifiuti smaltiti in discarica e quindi dalla migliore prevenzione e dalle migliori performance nella raccolta differenziata.

Considerata la materia trattata, la proposta è stata oggetto di una ampia ricognizione e di confronti con le Province e con l'ARPAM che hanno portato alla formulazione del presente testo.

Va ricordato che il citato comma 29 dell'articolo 3 della legge 549/1995, prevede che l'ammontare dell'imposta è fissato dalla Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo e che in caso di mancata determinazione dell'importo si intende prorogata la misura vigente.

La proposta contiene cinque articoli:

- a) il primo sostituisce l'articolo 2 della l.r. 15/1997 provvedendo alla rideterminazione dei tributi;
- b) il secondo inserisce l'articolo 2 bis alla l.r. 15/1997 con il quale viene determinata una modulazione del tributo in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata;
- c) il terzo sostituisce l'articolo 9 della l.r. 15/1997 riformulando la norma finanziaria e determinando la destinazione del gettito;
- d) il quarto abroga l'articolo 37 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) con il quale erano state fissate le percentuali minime da calcolare per la raccolta differenziata fino al 2003 e stabilisce le norme transitorie legate all'applicazione delle modifiche apportate dalla presente proposta;
- e) il quinto dichiara l'urgenza della legge.

**Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 15/1997)*

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - (Determinazione del tributo).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'ammontare del tributo è determinato:

- a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, lapideo e metallurgico, nonché i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
- b) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
- c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica per non pericolosi;
- d) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica per pericolosi;
- e) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati con regolamento comunale agli urbani, ammissibili al conferimento in discarica per non pericolosi;
- f) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani classificati pericolosi e conferiti in discarica per pericolosi.

2. Gli scarti, nonché i rifiuti urbani stabilizzati, i sovvalli derivanti da operazioni di recupero effettuate tramite selezione meccanica o compostaggio, svolte in impianti funzionalmente collegati alla discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, lettera e), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.

3. I rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia sono soggetti al pagamento ridotto del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare di cui alla lettera e) medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. Gli scarti, i sovvalli derivanti da operazioni di recupero dei rifiuti, svolte in impianti situati nel territorio regionale, tramite selezione meccanica o compostaggio, nonché i fanghi anche palabili, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge 549/1995, al pagamento del tributo nella misura ridotta del 20 per cento dell'ammontare di cui al comma 1, lettere b) e

c), nel rispetto di standard operativi ed applicativi determinati dalla Giunta regionale.”.

### **Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 2 bis alla l.r. 15/1997)*

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 15/1997 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis - (Modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata).

1. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) previsto dalla normativa statale, fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente.

**Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale**      **Riduzione del tributo**

10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

2. Il grado di efficienza della RD è calcolato, nell'anno di riferimento, sulla base dei dati relativi a ciascun Comune. Per i Comuni ricadenti negli Ambiti territoriali ottimali (ATO) che hanno provveduto alla costituzione dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 7 della l.r. 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), l'ammontare del tributo è calcolato sul livello raggiunto dall'ATO di riferimento, nel caso in cui questo sia maggiore del livello raggiunto dal Comune.

3. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, quale gestore del catasto regionale rifiuti di cui all'articolo 18 della l.r. 28/1999, definisce con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune e in ogni ATO. La deliberazione, inoltre, individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta.

4. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato dall'ARPAM per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti.

5. L'ARPAM provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla struttu-

ra regionale competente, che provvede annualmente a stabilire con proprio atto i livelli di RD relativi a ciascun Comune, ai fini dell'applicazione del comma 1.

6. Nel caso in cui a livello di ATO non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dalla normativa statale, è applicata l'addizionale del 20 per cento ai sensi dell'articolo 205, comma 3, del d.lgs 152/2006.

7. In caso di mancata determinazione del livello di RD per l'anno di riferimento da parte della normativa statale, si considera il livello di RD fissato per l'anno precedente.”.

### **Art. 3**

*(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 15/1997)*

1. L'articolo 9 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - (Norma finanziaria).

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo n. 10101010 (UPB 1.01.01) “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Una quota del 10 per cento del gettito del tributo è dovuta alle Province ai sensi dell'articolo 3, comma 27 della legge 549/1995.

3. Il 20 per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle Province di cui al comma 2, è destinato per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 e per gli interventi previsti dalla l.r. 28/1999.

4. Un ulteriore cinque per cento del gettito annuo del tributo è destinato alle Province per l'esercizio delle funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4.”.

### **Art. 4**

*(Abrogazione e norma transitoria)*

1. L'articolo 37 della l.r. 28/1999 è abrogato.

2. Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 2 e 2 bis della l.r. 15/1997, così come modificata dalla presente legge, si applicano i provvedimenti adottati ai sensi della normativa previgente.

### **Art. 5**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.